



COMUNE DI PIAНЕZZА

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 158

DEL 21/11/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, ALTERNATIVAMENTE IN VIA G. MAZZINI E IN VIA M. GASTALDI, PER LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, DA PARTE DELLA DITTA EIC ENERGIA S.R.L. CON SEDE OPERATIVA IN SAN SECONDO DI PINEROLO (TO), PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici, in data 05/05/2025, prot. n. 9666 è stato rilasciato NULLA OSTA alla manomissione del suolo pubblico alla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. in qualità di richiedente, per lavori di scavo tradizionale su pavimentazione stradale in porfido, lastre in pietra e asfalto per la posa di n. 1 cavo elettrico interrato BT (alla tensione di 0,4 kV) da nuova colonnina stradale e da quella esistente, in Pianezza (TO), via G. Mazzini, da via Masso Gastaldi al n. 5 e in data 03/11/2025, a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in tali ambiti stradali, al fine di eseguire le lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 15 del 04.12.2024, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1) **dall' 1 al 10/12/2025, dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e comunque sino a fine lavorazioni:**

- l'istituzione temporanea di OBBLIGHI E LIMITAZIONI CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE e del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA in via G. Mazzini;
- l'istituzione temporanea del SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE in via Masso Gastaldi, da via G. Mazzini in direzione via Caduti per la Libertà,

2) **dall' 11 al 17/12/2025, dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e comunque sino a fine lavorazioni:**

- l'istituzione temporanea di OBBLIGHI E LIMITAZIONI CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE e del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA in via M. Gastaldi, da via G. Gariglietti a via G. Mazzini;
 - l'istituzione temporanea del SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE in via Masso Gastaldi, da via G. Gariglietti in direzione via D. Comissetti,
opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 3) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che la ditta EIC ENERGIA S.R.L. con sede operativa in San Secondo di Pinerolo (TO), in qualità di impresa esecutrice lavori per conto E-DISTRIBUZIONE S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla ditta EIC ENERGIA S.R.L., in qualità di impresa esecutrice lavori per conto E-DISTRIBUZIONE S.p.A. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pianezza, lì 21/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FOIRELLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*